



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/25

Circ. CNI n. 271/XX Sess./2025

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

**Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –
riepilogo adempimenti e tempistica – *vademecum* – Informativa n.1**

Caro Presidente,

con la presente – come abitualmente avviene in occasione dell'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – il Consiglio Nazionale intende formulare e trasmettere un *vademecum* riepilogativo della disciplina elettorale, in funzione di ausilio e collaborazione nei confronti degli Ordini territoriali, del Personale in servizio e dei componenti delle Commissioni elettorali chiamate a sovrintendere allo svolgimento delle elezioni.

Il tutto nei limiti delle attribuzioni del CNI e fatte salve le valutazioni di spettanza dei Consigli degli Ordini territoriali chiamati al voto.

Si evidenzia, inoltre, come nella scorsa tornata elettorale – a seguito dell'approvazione da parte della Ministra della Giustizia del nuovo¹ *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri*², deliberato dal CNI nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022 – la data per l'inizio delle votazioni fosse stata fissata direttamente dal Consiglio Nazionale (e quindi si trattò di una data unica per tutti gli Ordini territoriali), mentre in questa occasione ciascun Ordine territoriale andrà a votare secondo tempistiche diverse (v. *infra*).

Si rammenta, infine, che, per quanto concerne il funzionamento della Piattaforma telematica per consentire il voto da remoto³, messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, occorre fare riferimento alla recente **circolare CNI 19/02/2025 n.261**, trasmessa a tutti gli Ordini provinciali⁴.

¹ All'epoca.

² Allegato alla **circolare CNI 30/03/2022 n.868**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

³ Per ogni richiesta di assistenza, l'indirizzo *e-mail* cui scrivere – si ricorda - è supporto.ingegneri@skyvote.it.

⁴ E rinvenibile sul sito Internet istituzionale. Allo stesso modo, come chiarito nei *webinar* informativi sull'argomento, gli Ordini territoriali che intendono aderire al servizio offerto dal CNI tramite la società MULTICAST Srl, dovranno scrivere una PEC alla società medesima, per vedersi attivare il servizio.

Per maggiore chiarezza di esposizione, i punti salienti e le questioni interpretative principali vengono suddivise in paragrafi e trattate separatamente.

Indice: 1) *La modalità di svolgimento delle procedure elettorali – votazione in presenza oppure da remoto*; 2) *La data di indizione delle elezioni – i contenuti dell’avviso*; 3) *Tutela della parità di genere*; 4) *Nomina dei componenti del seggio elettorale, nomina del notaio e modalità di utilizzo della piattaforma informatica per il voto elettronico*; 5) *Prima votazione e svolgimento delle operazioni di voto – in presenza e da remoto*; 6) *Insediamiento dei nuovi eletti*; 7) *Limiti alla possibilità di mandati consecutivi (art.2, comma 4, DPR 169/2005).*

1) LA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI – VOTAZIONE IN PRESENZA OPPURE DA REMOTO

In primo luogo, in osservanza dell'**art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137⁵**, come convertito dalla legge n.176/2020, e del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri* deliberato in data 16 marzo 2022, ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale scaduto e da rinnovarsi deve decidere se le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio avverranno **in presenza** (ovvero in modalità tradizionale), **oppure tramite modalità telematica da remoto⁶**.

Per fare questo, è necessario che l'Ordine territoriale convochi una apposita seduta di Consiglio, avente come OdG il tema delle “Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale, la scelta delle modalità di voto ed i provvedimenti conseguenti”.

La decisione così assunta deve rivestire la forma di una **delibera di Consiglio** e deve contenere altresì l'avviso di convocazione degli iscritti per le elezioni.

La **delibera relativa allo svolgimento delle elezioni** deve prevedere: a) la modalità di voto prescelta; b) la data di inizio delle votazioni; c) il calendario elettorale, anche dei turni successivi al primo; d) la nomina della commissione elettorale di cui all'art.3, comma 8, del DPR n.169/2005; e) la scelta del notaio, nell'ipotesi di votazione a distanza; f) **l'avviso di convocazione** degli iscritti per le elezioni.

Resta inteso che la modalità di voto IN PRESENZA seguirà le regole dettate dal **DPR 8 luglio 2005 n.169** (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”), per come integrato dal nuovo regolamento elettorale⁷, mentre

⁵ “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza da COVID-19”.

⁶ Ai sensi dell'**art.2, comma 1**, del *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*.

⁷ La funzione integrativa del precedente DPR 8 luglio 2005 n.169 è espressamente affermata dall'art.1 del nuovo *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale degli Ordini degli Ingegneri*.

coloro che opereranno per il VOTO ELETTRONICO dovranno seguire le regole previste dal *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*, fatti salvi i rinvii espressi o impliciti alla disciplina contenuta nel DPR n.169/2005.

Non è possibile, invece, votare in parte in presenza e in parte tramite voto elettronico.

La delibera deve essere inviata al CNI ed al Ministero della Giustizia tramite PEC.

Gli schemi delle delibere anzidette costituiscono gli **Allegati 1 e 2** della presente circolare.

2) LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI – I CONTENUTI DELL'AVVISO

Trattasi di un aspetto relevantissimo, in quanto da tale momento (v. art.3, primo comma, secondo periodo, DPR n.169/2005) si contegga la data della prima votazione e quindi tutte le operazioni di voto.

Nel testo del *Regolamento per la votazione telematica da remoto*, a regime⁸ occorre fare riferimento all'art.3 (*“Operazioni di voto dei Consigli territoriali”*).

In questa tornata elettorale, pertanto, esaurita la disciplina transitoria, si tornerà a votare a seguito di elezione indetta da ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, in osservanza dell'art.3 DPR n.169/2005 e dell'art.3 del *Regolamento per la votazione telematica da remoto*.

Ogni Consiglio dell'Ordine chiamato al rinnovo dovrà **indire le elezioni “almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”**, in una data individuata discrezionalmente dal Consiglio in carica.

A questo proposito – per rispondere ai quesiti che sono giunti sul punto – si rammenta che il Ministero della Giustizia, in passato, ha chiarito che il potere discrezionale riconosciuto dal Regolamento elettorale a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale va esercitato con misura e secondo criteri di ragionevolezza. Di talché **il primo dei giorni utili per indire le elezioni**, “pur se antecedente rispetto ai cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio, non può che essere stabilito in conformità alla *ratio* della sua previsione”.

Il problema, come noto, si pone per effetto della previsione, nella disciplina, di un termine minimo (cinquanta giorni dalla scadenza del Consiglio in carica), ma non di un termine massimo (questo il senso della dizione: “almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”).

Secondo il Ministero Vigilante, “deve ritenersi che **le elezioni** per il rinnovo del Consiglio...**devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso**.”⁹. Questo – ad esempio – ha portato a ritenere viziato un atto che preveda “l'indizione delle elezioni *oltre sette mesi prima* della scadenza del Consiglio.”¹⁰.

⁸ Nel *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto* sono riportate due distinte soluzioni per quanto concerne la individuazione del soggetto cui spetta indire le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri. A REGIME l'**art.3** del nuovo regolamento elettorale – che riprende l'art.3 del DPR 169/2005 – attribuisce tale compito al Consiglio dell'Ordine territoriale in carica. Mentre l'**art.6, comma 1**, del medesimo regolamento si occupava della FASE TRANSITORIA e rimetteva al Consiglio Nazionale l'onere di indire le elezioni degli Ordini territoriali, per tutti i Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data del 28/03/2022.

⁹ V., in proposito, la **circolare CNI 6/03/2009 n.203**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

¹⁰ Ivi.

Si invitano quindi tutti Ordini territoriali chiamati al rinnovo a stabilire una data di indizione delle elezioni che tenga conto della *ratio* e delle finalità alla base della previsione regolamentare, per come illustrata dal Ministero della Giustizia, onde evitare di esporre la decisione del Consiglio a rilievi critici e/o possibili reclami elettorali.

Nel giorno stabilito da parte di ciascun Ordine provinciale si terrà dunque la seduta di Consiglio, convocato allo scopo, che approverà una apposita delibera che costituisce **AVVISO DI CONVOCAZIONE** degli iscritti per l'esercizio del diritto di voto, nella quale saranno contenute le opportune informazioni sulle elezioni.

L'avviso deve essere trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione¹¹. L'avviso va inoltre **pubblicato sul sito Internet** istituzionale del Consiglio dell'Ordine territoriale e su quello del Consiglio Nazionale. A tale scopo l'avviso di convocazione va sollecitamente trasmesso al CNI ed al Ministero della Giustizia.

È posto a carico dell'Ordine territoriale esclusivamente l'onere di provare l'effettivo invio delle comunicazioni elettroniche.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e chiusura delle operazioni di voto¹², delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dei quorum prescritti, nonché delle procedure elettorali e del NUMERO DEGLI ISCRITTI alle due sezioni, A e B, dell'albo alla data di indizione delle elezioni, che costituisce l'indice di riferimento per i calcoli previsti dal Regolamento elettorale.

La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale. In caso di omissione dell'Ordine territoriale, spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni¹³.

Riepilogando sul punto:

- 1) la delibera contenente l'Avviso di convocazione deve essere trasmessa: a) a tutti gli iscritti (tranne i sospesi); b) al CNI; c) al Ministero della Giustizia.
- 2) il numero degli iscritti alla sezione B ed alla sezione A dell'albo e quello degli iscritti totali devono essere individuati con riferimento alla data di indizione delle elezioni stabilita;
- 3) eventuali domande di iscrizione giunte successivamente a tale data ed accolte, consentiranno ai neoiscritti di esercitare il diritto di voto, ma il loro numero non concorrerà alla formazione del *quorum*, né sarà da considerare ai fini della ripartizione dei seggi tra i consiglieri in base alla tabella di cui all'Allegato 1 del DPR n.169/2005.

Nel caso di elezioni in presenza, qualora il numero degli iscritti all'Ordine alla data della indizione delle elezioni superi i 500, può tener luogo dell'avviso spedito per posta **la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale** per 2 volte consecutive¹⁴.

¹¹ In base al **comma 1 dell'art.3** del *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*.

¹² Per le votazioni da remoto l'orario di apertura del seggio telematico è fissato dal comma 7 dell'art.3 del nuovo Regolamento elettorale.

¹³ In base al **comma 1 dell'art.3** del **DPR n.169/2005**.

¹⁴ Ai sensi dell'**ultimo periodo** del **comma 3 dell'art.3 DPR n.169/2005**.

In base all'art.3, comma 12, del DPR n.169/2005, **le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine "fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione". L'Ordine deve assicurare l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.**

In osservanza del comma 2 dell'art.5 del Regolamento elettorale per le votazioni da remoto, il CNI ha approvato, in data 20/04/2022, le **REGOLE APPLICATIVE delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede**, allegate alla circolare CNI 21/04/2022 n.881 e per comodità allegate alla presente circolare (**Allegato 3**).

Per agevolare il compito degli Ordini territoriali, troverete in allegato alla presente circolare anche un **MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA alla carica di Consigliere dell'Ordine territoriale**, nonché – per gli Ordini che votano in presenza - un **MODELLO INDICATIVO DI SCHEDA ELETTORALE (Allegati 4 e 5)**.

Per garantire una più ampia diffusione del *fac-simile* di domanda di candidatura, si suggerisce la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ordine territoriale, a disposizione degli interessati.

3) TUTELA DELLA PARITÀ DI GENERE

In ottemperanza a quanto deciso dal **TAR Lazio** nella **sentenza n.11023/2021**, il *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto* contiene previsioni rivolte esplicitamente al rispetto dell'art.51 della Costituzione e dunque a garantire la tutela e la promozione del genere meno rappresentato.

In particolare, l'art.5 del Regolamento ("*Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale*") afferma che **il numero massimo DI PREFERENZE esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso genere** è così rappresentato, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla sezione dell'albo (A o B) di appartenenza:

n.5 preferenze, nel caso di n.7 consiglieri;

n.6 preferenze, nel caso di n.9 consiglieri;

n.7 preferenze, nel caso di n.11 consiglieri;

n.10 preferenze, nel caso di n.15 consiglieri.

Ricordiamo, con l'occasione, che **il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Ordine territoriale** – comprensivo della sezione dell'albo di appartenenza – continua ad essere disciplinato dall'art.2, comma 1, del DPR n.169/2005 e dalla tabella di cui all'Allegato 1 del medesimo Regolamento.

La tecnica normativa individuata è stata pertanto quella di imporre, in via regolamentare, *un tetto massimo alle preferenze esprimibili per gli appartenenti allo stesso genere*, maschile o femminile, in modo da tutelare *comunque* per questa via il genere meno rappresentato e venire così incontro alle richieste del Giudice amministrativo.

Per quanto concerne la Piattaforma telematica dedicata – gestita dalla Società MULTICAST Srl – come illustrato nei *webinar* formativi sull'argomento, gli elettori troveranno la scheda elettorale digitale contenente già (suddivisi nelle 2 sezioni, A e B, dell'albo) i nominativi dei candidati/ delle candidate, il numero di iscrizione all'albo ed il genere. Il tutto allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di voto in modalità elettronica. Come illustrato dalla Società

individuata dal Consiglio Nazionale, il sistema automaticamente impedirà all'elettore di riportare un numero di preferenze di genere superiore alla soglia consentita per quell'Ordine¹⁵.

4) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE, NOMINA DEL NOTAIO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL VOTO ELETTRONICO

Nell'ipotesi di voto in presenza, si rammenta che è data facoltà al Consiglio di istituire più seggi elettorali, anche fuori dalla sede dell'Ordine territoriale. Qualora siano stati istituiti più seggi, le urne debitamente sigillate devono essere trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio, nel seggio centrale (art.3, comma 6, del DPR n.169/2005).

L'art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie *per ciascun seggio*, **tra gli iscritti**, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori. Durante la votazione devono essere presenti almeno tre componenti di seggio.

E' doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale **incompatibilità** – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla **possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale**, che *“possa comunque essere considerata **l'esclusione dei candidati** alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all'Ordine competente”* (v. il parere Ministero Giustizia del 21/09/2005, allegato alla **circolare CNI 21/09/2005 n.465**¹⁶).

Si suggerisce, pertanto, di attenersi alle indicazioni ministeriali, onde evitare possibili contestazioni, acquisendo contestualmente le dichiarazioni dei componenti del seggio elettorale circa l'intenzione di non candidarsi, pena la decadenza per incompatibilità con la nomina quale componente di seggio.

Nel caso di opzione per il voto da remoto, occorre in primo luogo che il Consiglio abbia provveduto a **richiedere** tempestivamente al Consiglio notarile distrettuale di indicare **una terna di nominativi all'interno della quale nominare il Notaio** che sovrintenderà al funzionamento delle operazioni elettorali, coadiuvando l'attività della Commissione elettorale.

Sempre con l'intenzione di agevolare il compito degli Ordini, alleghiamo alla presente circolare un **MODELLO DI RICHIESTA DI TERNA AL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE**, del quale ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, se vorrà, potrà avvalersi per l'esecuzione di tale adempimento (**Allegato 6**).

Per rendere possibile il voto in modalità da remoto utilizzando la Piattaforma telematica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, occorre che l'Ordine provinciale abbia inoltrato apposita **RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SkyVote Cloud** alla Società Multicast Srl, raggiungibile ai seguenti contatti: tel. 06.87165096, e-mail: elezioni.ingegneri@skyvote.it PEC: info@pec.skyvote.it

Ti rammentiamo che per **lo svolgimento delle elezioni sarà necessario trasmettere al gestore della piattaforma l'elenco degli iscritti all'Albo aventi diritto al voto** – quindi esclusi i sospesi – contenente: nome, cognome, Codice Fiscale, genere, sezione e numero di iscrizione, domicilio digitale (indirizzo PEC).

¹⁵ Eliminando dunque, per questo aspetto, la possibilità per l'elettore di compiere errori nella compilazione della scheda che possano inficiare, seppure *quota parte*, il voto espresso.

¹⁶ Pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

Nell'ipotesi di voto in presenza, al momento dell'esercizio del diritto di voto l'elettore – previo accertamento della sua identità personale – ritira la scheda elettorale, “*che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere*”. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda “*il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare*”. Si considerano **non apposti**¹⁷ i nominativi (in eccesso) indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (comma 11 dell'art.3 DPR 169/2005).

Riguardo invece la possibilità per l'elettore di indicare e scrivere nella scheda un numero di candidati *inferiore* rispetto ai consiglieri da eleggere, il Ministero Vigilante ha risposto che è la scheda elettorale che “*deve essere predisposta con un numero di righe pari a quelli dei consiglieri da eleggere, appartenenti alla sezione A e alla sezione B*” (v. sempre il citato parere del Ministero Giustizia del 21/09/2005).

Le indicazioni per valutare la regolarità della scheda elettorale al momento dello spoglio sono – come detto – contenute nelle **REGOLE APPLICATIVE delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede**, allegate alla presente circolare (**Allegato 3**).

5) PRIMA VOTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO – IN PRESENZA E DA REMOTO

In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato almeno 1/3 degli aventi diritto, per gli Ordini con più di 1.500 iscritti¹⁸.

L'elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di 1.500 iscritti all'albo.

In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato almeno 1/5 degli aventi diritto, per gli Ordini con più di 1.500 iscritti all'albo.

L'elezione è valida se ha votato 1/4 degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di 1.500 iscritti all'albo.

In terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

A partire dall'approvazione del nuovo regolamento elettorale sulla parità di genere e la votazione da remoto, **i voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, ai fini del calcolo del quorum** previsto¹⁹.

Alle ore 9.00 del giorno *feriale*²⁰ successivo alla tornata elettorale in cui è stato raggiunto il *quorum* si procede allo scrutinio dei voti e questo vale anche nell'ipotesi di votazione IN PRESENZA.

Le operazioni di voto si tengono nei giorni indicati nell'Avviso di convocazione, **presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00**. Il voto è personale e segreto. *Non è ammesso il voto per delega*.

¹⁷ Ovvero, il verificarsi di tale circostanza non determina ex se la invalidazione della scheda elettorale.

¹⁸ Ai sensi del **comma 5 dell'art.3 DPR n.169/2005**.

¹⁹ Ai sensi del **comma 5 dell'art.3 del Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto**. Ne consegue che colui che ha già esercitato il diritto di voto elettronico, non potrà votare nuovamente (e, in caso tentasse, il sistema glielo impedirebbe).

²⁰ Si segnala che con la nuova previsione è stato finalmente chiarito un dubbio interpretativo contenuto nella precedente disciplina elettorale, dove si faceva genericamente riferimento alle ore 9.00 del giorno successivo, senza precisare se fosse o meno “feriale”.

Restano validi, anche per il voto telematico, i giorni di votazione sopra indicati per il voto di presenza.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI QUORUM

Iscritti Ordini	Quorum	
	> 1.500	< 1.500
1° turno	1/3	1/2
2° turno	1/5	1/4
3° turno	-	-

Nel caso di opzione per il voto da remoto, ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, in possesso di domicilio digitale attivo, può esprimere il proprio voto da qualunque dispositivo informatico collegato a Internet. Il voto è personale, libero e segreto.

L'iscritto è ammesso a votare previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto gestita dall'operatore specializzato. L'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, previa una ulteriore verifica della sua identità, può esprimere il suo voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.

Al termine di ogni tornata di votazioni il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati secondo standard di segretezza e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione, contenente esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*.

Il numero dei voti espressi va trasmesso alla Commissione elettorale e viene da questa immediatamente girato agli Uffici per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine e comunicato al Consiglio Nazionale.

Al termine della prima tornata di voto, il presidente della Commissione elettorale verifica il raggiungimento del *quorum* e in caso di esito positivo, dichiara chiuse le operazioni di voto, informandone il notaio. In caso negativo, si procede con un secondo e, se necessario, un terzo turno di votazioni. Al termine²¹, si procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il notaio incaricato, nel caso di voto telematico.

Il presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata²², ne informa immediatamente il Consiglio territoriale, il CNI ed il Ministero Vigilante, utilizzando il Modello apposito (Allegato 7).

La proclamazione degli eletti come atto formale spetta dunque al presidente della Commissione elettorale, mentre la comunicazione al Ministero della Giustizia serve a fini informativi e di verifica dell'operato degli Ordini territoriali.

²¹ Ovvero nella seconda tornata di votazione, se è stato raggiunto il *quorum*, oppure nella terza, se nei turni precedenti non è stato raggiunto il *quorum*.

²² Si segnala la variazione lessicale intervenuta nel nuovo Regolamento elettorale che, per venire incontro alle esigenze organizzative e di verifica dei risultati da parte della Commissione elettorale, utilizza adesso la dizione "nella medesima giornata", ferma restando la necessaria sollecitudine dell'adempimento.

La previsione espressa della necessità di comunicare i risultati al CNI²³ consentirà al Consiglio Nazionale di assolvere una serie di operazioni, a partire dall'aggiornamento della composizione dei Consigli degli Ordini territoriali nell'apposita sezione sul proprio sito Internet.

6) INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI

Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente **rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio**²⁴. In questo lasso di tempo, curerà l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

È bene, a questo proposito, agire in modo che la data di insediamento del nuovo Consiglio non sia troppo distante rispetto alla data di proclamazione dei risultati, ad evitare i problemi interpretativi sorti in passato circa la effettiva durata del mandato, rispetto ai 4 anni previsti per legge²⁵.

Si coglie l'occasione per rammentare che **l'insediamento del nuovo Consiglio** dell'Ordine avverrà a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente²⁶, in una data prossima alla proclamazione e non oltre 10 giorni dalla stessa²⁷. Il Consiglio neo-eletto è quindi convocato per l'insediamento e la designazione e ripartizione delle cariche.

Nella data indicata per la **prima riunione**, il nuovo Consiglio (fino a che non avvengono le nomine) è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, mentre il Consigliere più giovane verbalizza.

7) LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI MANDATI CONSECUTIVI (ART.2, COMMA 4, DPR 169/2005)

Si ricorda che il **comma 4 dell'art.2 DPR 169/2005**, oltre ad affermare che i Consiglieri durano in carica quattro anni, dispone che *"a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive"*.

Mentre il **comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225**, come convertito dalla **legge 26 febbraio 2011 n.10**, afferma che : *"Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi"*.

Riassumendo: dapprima, col DPR 169, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero **in data 26 agosto 2005**.

Successivamente, ad opera del citato decreto-legge n.225/2010, come convertito in legge, in parziale modifica della disciplina, **è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo**

²³ Prima stabilita soltanto in via interpretativa.

²⁴ Ai sensi dell'**art.3, comma 2**, del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri*.

²⁵ V. sul punto, ampiamente, la **circolare CNI 9/03/2017 n.25**, contenente tutte le indicazioni del caso.

²⁶ In sua assenza, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo del Consiglio uscente.

²⁷ In base al **comma 8 dell'art.5** delle citate *Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede*.

solamente per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge n.10/2011 (ovvero il 27/02/2011).

Come già riportato nella **circolare CNI 21/02/2011 n.391**, inoltre, è bene sapere che il Ministero della Giustizia – tramite apposito parere, redatto a proposito dei **limiti ai mandati successivi** – ha chiarito che *“lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, sia se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – **in sostituzione di altro che sia venuto a mancare** ; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all’espletamento dell’originaria elezione”*.

Ovvero il limite (a seconda dei casi: di 2 o di 3 mandati consecutivi) vale sia se la persona è stata eletta dall’inizio, sia se è subentrata in sostituzione di altro soggetto, eletto in precedenza.

Infine, nel medesimo **parere** datato **27 gennaio 2011**, il Ministero Vigilante ha esteso tale soluzione anche al **caso del Consigliere dimissionario**, ovvero ha escluso che possa essere eletto per una terza volta il Consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, per evitare che così facendo venga eluso il divieto di legge.

Adesso – a partire dal 2022²⁸ – una apposta previsione sull’argomento è contenuta nel Codice deontologico degli Ingegneri italiani. E’ bene evidenziare, infatti, che l’attuale **art.20.5 del Codice deontologico**²⁹, oltre a disporre che *“L’Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale”*, afferma che: **“Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell’Ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art.2 del DPR 8 luglio 2005 e dalla normativa vigente.”**

Anche il *modello di presentazione della candidatura* (Allegato A) allegato alla **circolare CNI 21/04/2022 n.881**³⁰ contiene la dichiarazione di *“di non aver svolto la funzione di consigliere dell’Ordine territoriale degli Ingegneri...nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni”*.

Secondo il **comma 4 dell’art.1 delle Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede** – allegate alla suddetta circolare CNI n.881/2022 e anche alla presente – l’incompleta dichiarazione o la mancata sottoscrizione della dichiarazione anzidetta determina la condizione di incandidabilità ed ineleggibilità dell’interessato.

Questa previsione costituisce la naturale conseguenza del disposto del **comma 2 dell’art.1 delle Regole applicative**, il quale stabilisce che: *“Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che abbiano già assunto l’incarico di Consigliere dell’Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente precedenti le elezioni.”*

Fiduciosi di avere operato una mappatura puntuale degli aspetti più rilevanti della disciplina elettorale, confidiamo che anche in occasione della presente tornata elettorale le operazioni si

²⁸ Si v. la **circolare CNI 21/04/2022 n.882** (*“Modifica dell’articolo 20 del Codice deontologico – ulteriore definizione di illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale – informativa”*), pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

²⁹ Il Codice deontologico degli Ingegneri italiani – nell’attuale versione – oltre che sul sito Internet istituzionale, è stato trasmesso a tutti gli Ordini degli Ingegneri tramite la **circolare CNI 20/06/2023 n.53**.

³⁰ Rinvenibile sul sito Internet istituzionale.

svolgano al meglio, in un clima di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli Ordini territoriali.

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali costituisce un intenso momento di partecipazione democratica degli iscritti alla vita ordinistica, nonché di confronto dialettico tra idee diverse per lo sviluppo e l'ammodernamento della nostra Categoria professionale, per guardare con ottimismo alle sfide future, in questi tempi difficili.


Siamo convinti che ciascuno – in base al proprio ruolo e alle proprie funzioni – si adopererà con il massimo impegno per garantire la riuscita delle operazioni di voto, riducendo al minimo le occasioni di reclamo e di contestazione.

Si rammenta, infine, che l'Ufficio Legale del Consiglio Nazionale è a disposizione per fornire consulenza telefonica agli Ordini provinciali, per i quesiti più semplici, tutte le mattine, dal lunedì al giovedì, mentre per questioni più complesse è bene avanzare un quesito scritto, a firma del Presidente e del Consigliere Segretario dell'Ordine territoriale.

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai Consigli degli Ordini, alle Commissioni elettorali e al Personale delle Segreterie degli Ordini territoriali, inviamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE

(ing. A. Domenico Perrini)



Allegati:

- 1) Modello di delibera per elezioni con votazione da remoto;
- 2) Modello di delibera per elezioni con votazione in presenza;
- 3) *“Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede”*, approvate in data 20 aprile 2022;
- 4) Modello di presentazione della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine territoriale;
- 5) Modello indicativo di scheda elettorale (per le votazioni in presenza);
- 6) Modello di richiesta di terna al Consiglio Notarile;
- 7) Modello comunicazione esito elezioni al Ministero della Giustizia.

MC2102Circ